



## Edizione di venerdì 29 giugno 2018

### DICHIARAZIONI

**Gli acconti d'imposta nel regime di trasparenza fiscale**  
di Federica Furlani

### ENTI NON COMMERCIALI

**Definizione di ETS alla prova del decreto correttivo – II° parte**  
di Luca Caramaschi

### RISCOSSIONE

**Interessi fiscali: non sono tutti uguali**  
di Massimiliano Tasini

### AGEVOLAZIONI

**È attività agricola la coltivazione di piante officinali**  
di Luigi Scappini

### IMU E TRIBUTI LOCALI

**Ravvedimento operoso IMU**  
di EVOLUTION

### RASSEGNA RIVISTE

**Le collaborazioni sportive nel prisma della Legge di Bilancio 2018**  
di Carlo Zoli, Federico Martelloni

## DICHIARAZIONI

---

### ***Gli acconti d'imposta nel regime di trasparenza fiscale***

di Federica Furlani

L'[\*\*articolo 116 Tuir\*\*](#) disciplina il cosiddetto regime di **trasparenza fiscale** per le società a responsabilità limitata a **ristretta base societaria** (10 soci per le Srl, 20 soci per le cooperative a responsabilità limitata) con **soci esclusivamente persone fisiche**.

Esercitando la relativa opzione, **il reddito della società partecipata** non è tassato ai fini Ires in capo alla stessa, ma **è imputato ai soci per trasparenza**, indipendentemente dall'effettiva percezione, in proporzione alla **quota di partecipazione agli utili**.

Tralasciando i requisiti specifici previsti per l'adesione al regime e le modalità di esercizio dell'opzione, nel presente contributo si vuole porre l'attenzione sulle **modalità di versamento degli acconti di imposta**, tanto per la **società partecipata** quanto per i **soci**.

A tal fine è necessario distinguere tra:

- acconti relativi al **primo anno di efficacia dell'opzione**;
- acconti durante gli **anni successivi** al primo (secondo e terzo);
- acconti nel caso di **revoca del regime**.

Per quanto riguarda il **primo periodo, la società trasparente è comunque tenuta al versamento dell'acconto Ires**, utilizzando il **metodo storico**, e quindi facendo riferimento agli importi indicati nel modello Redditi relativo all'esercizio precedente a quello di inizio del regime di trasparenza, o quello **previsionale**. In questo ultimo caso la **stima dell'aconto d'imposta deve avvenire come se l'adesione al regime non si fosse verificata**.

Quanto versato dalla società a titolo di **aconto nel primo anno** di efficacia dell'opzione, sarà comunque **scomputabile da parte dei soci**, sempre in **proporzione alla loro quota di partecipazione agli utili**, per il versamento dell'Irpef da essi dovuta sul **reddito imputato per trasparenza**.

Per quanto riguarda i **soci**, essi determineranno l'aconto Irpef utilizzando a scelta il **metodo storico** o quello **previsionale**. In questo ultimo caso **possono però tener conto dell'avvenuta opzione** e quindi considerare le **perdite presunte** che saranno a loro imputate dalla società trasparente.

**Durante il secondo ed il terzo anno di efficacia dell'opzione, la società non sarà invece più tenuta al versamento dell'aconto Ires. L'aconto a titolo di Irpef andrà versato esclusivamente**

**dai soci**, che potranno calcolarlo o con il **metodo storico** o con quello **previsionale**, tenendo conto del regime di trasparenza adottato.

Fino al **2016** l'opzione per il **regime di trasparenza** aveva **validità triennale**, per cui, alla scadenza del triennio, poteva o meno essere **rinnovata**.

Per effetto dell'**articolo 7-quater D.L. 193/2016**, a partire dal 2017 si decade dal regime opzionale scelto solo in caso di **revoca espressa**: al termine del triennio l'opzione si intende pertanto **tacitamente rinnovata** per un altro triennio a meno che non sia revocata, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione.

Ne deriva che in caso **di revoca dell'opzione, gli acconti andranno versati**:

- **sia in capo alla società partecipata**, che li calcolerà sulla base dell'imposta corrispondente al **reddito** imputato per trasparenza nel periodo precedente,
- **sia in capo ai soci**, che li determineranno sulla base dell'imposta relativa al reddito prodotto nel periodo precedente, senza tener conto della parte ad essi attribuita per trasparenza dalla società.

La società trasparente è invece sempre tenuta al **versamento dell'Irap** secondo le regole ordinarie, in quanto il **regime di trasparenza fiscale** ha effetto solo ai fini **Ires/Irpef** e la società trasparente resta quindi a tutti gli effetti un **soggetto passivo ai fini dell'Irap**.

Master di specializzazione

**IVA NAZIONALE ED ESTERA**

Scopri le sedi in programmazione >

## ENTI NON COMMERCIALI

---

### **Definizione di ETS alla prova del decreto correttivo – II° parte**

di Luca Caramaschi

Dopo aver descritto, nella [prima parte](#), i criteri per definire il **carattere commerciale o non commerciale** delle attività di interesse generale svolte dagli enti del terzo settore, andiamo ora ad analizzare i parametri che occorre considerare per definire la **natura** dell'ETS medesimo.

A tal proposito il decreto **correttivo**, pur prevedendo uno spostamento della disposizione contenuta nel comma 5 al nuovo comma 5-ter dell'[articolo 79 D.Lgs. 117/2017](#), **non modifica la decorrenza** degli effetti derivanti dal cambio di natura dell'**ETS**, continuando a prevedere al nuovo comma che *“Il mutamento della qualifica, da ente di terzo settore non commerciale a ente di terzo settore commerciale, opera a partire dal periodo d'imposta in cui l'ente assume natura commerciale”*.

La **retrocessione** degli effetti del richiamato **mutamento** fin dall'inizio del periodo d'imposta nel quale il superamento delle entrate commerciali rispetto a quelle non commerciali è intervenuto, evidenzia pertanto la necessità di monitorare con estrema attenzione l'evoluzione di tutte le **entrate** dell'ente, avendo ben chiara la diversa **natura** delle medesime (non si può non osservare come le maggiori difficoltà di qualificazione saranno collegate proprio dalle **attività di interesse generale** di cui all'[articolo 5](#), posto che anche natura **commerciale o non commerciale** delle stesse può essere verificata solo alla **conclusione del periodo d'imposta**).

La prima parte del citato **comma 5**, invariata anche nella versione licenziata della **bozza di correttivo**, afferma infatti che *“.... gli enti del Terzo settore assumono fiscalmente la qualifica di enti commerciali qualora i proventi delle attività di cui all'articolo 5, svolte in forma d'impresa non in conformità ai criteri indicati nei commi 2 e 3 del presente articolo, nonché le attività di cui all'articolo 6, fatta eccezione per le attività di sponsorizzazione svolte nel rispetto dei criteri di cui al decreto previsto all'articolo 6, superano, nel medesimo periodo d'imposta, le entrate derivanti da attività non commerciali”*.

Gli **elementi da prendere in considerazione** per operare tale ulteriore e fondamentale **verifica** sono dunque:

- i **proventi** derivanti dalle **attività di interesse generale** di cui all'[articolo 5](#);
- i **proventi** derivanti delle cosiddette **attività diverse** di cui all'[articolo 6](#) (fatta eccezione per i proventi derivanti da attività di **sponsorizzazione** ad oggi non ancora ben definite);
- le **entrate derivanti da attività non commerciali**.

Per i citati proventi derivanti dalle attività di **interesse generale** si dovrà quindi individuarne la **natura non commerciale** o **commerciale** secondo i criteri già descritti nel [\*\*precedente contributo\*\*](#).

Il secondo elemento è rappresentato dai **proventi derivanti dalle attività diverse** di cui all'[\*\*articolo 6\*\*](#) del Decreto. Dette attività, **secondarie** e **strumentali** rispetto a quelle di **interesse generale** di cui all'[\*\*articolo 5\*\*](#), e che dovranno essere **definite** da un **decreto** di prossima emanazione (il termine previsto è sempre quello di un anno dall'entrata in vigore del **D.Lgs. 117/2017**, e quindi il **3 agosto 2018**), pare debbano ordinariamente qualificarsi come **commerciali**, in assenza di precisazioni sul punto anche nella **relazione illustrativa** al provvedimento; dovrebbero pertanto incidere negativamente nelle valutazioni riguardanti la **natura commerciale o non commerciale** dell'**ETS**.

Restano escluse da tale valutazione, per esplicita previsione normativa, le entrate derivanti da **attività di sponsorizzazione**, ma su questo, come sulla generale qualificazione delle **attività diverse**, solo il **decreto di futura emanazione** potrà fornire un contributo decisivo.

L'ultimo elemento da considerare ai fini della individuazione della natura degli **ETS** riguarda le entrate derivanti da **attività non commerciali**. Ed è proprio su questo punto che si inserisce un'importante modifica contenuta nella bozza di decreto **correttivo**. Nell'elencare queste entrate la **versione originaria del comma 5 dell'articolo 79** indicava i contributi, le sovvenzioni, le liberalità, le quote associative dell'ente, ogni altra entrata assimilabile alle precedenti. In tale ultima categoria **residuale**, l'originaria disposizione vi comprendeva i **proventi e le entrate considerate non commerciali** ai sensi dei commi 2, 3 e 4, lettera b).

Già in sede di primo commento delle richiamate disposizioni si era pertanto osservato come la norma non richiamasse l'ipotesi contemplata dall'[\*\*articolo 79, comma 4, lett. a\), D.Lgs. 117/2017\*\*](#) ovvero “*a) i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovvenzioni, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione*”.

Come a dire, quindi, che detti proventi non dovevano concorrere quali pesi dell'ideale **“bilancia”** nella quale confrontare le **entrate commerciali** e quelle **non commerciali** ai fini della verifica della natura dell'**ETS**. È invece il nuovo **comma 5-bis** introdotto dalla bozza di **correttivo** che, riproponendo la formulazione contenuta nell'ultimo periodo del comma 5 (che viene quindi eliminata), **toglie il riferimento alla lettera b)** al fine di richiamare **integralmente** il comma 4, e quindi anche la citata previsione contenuta nella lettera a) riguardante i proventi derivanti dalle attività di **raccolte fondi** occasionali (occorre a tal proposito non fare **confusione** con tutti i possibili proventi derivanti dalle attività di **raccolta fondi** previste dall'**articolo 7 D.Lgs. 117/2017**, ma solo con quelli che presentano le **caratteristiche** descritte nella richiamata lett. a) del comma 4 dell'[\*\*articolo 79\*\*](#) e che ricalcano quelle già previste dall'[\*\*articolo 143, comma 3, lett. a\), Tuir\*\*](#)).

Il **comma 5-bis** si chiude precisando che occorre tenere “*conto altresì del valore normale delle*

*cessioni o prestazioni afferenti le attività svolte con **modalità non commerciali**”.* Secondo quanto previsto nella relazione illustrativa al Decreto, quindi, si deve tenere conto anche del **valore normale delle cessioni o prestazioni svolte** a titolo **gratuito**, nonché delle **attività non commerciali** proprie delle ODV e APS di cui ai successivi [articoli 84](#) ed [85](#); inoltre, l'indicazione delle **attività di sponsorizzazione** deve intendersi inserita a titolo **non esaustivo** rispetto a quelle puntualmente indicate nel D.M. di cui all'[articolo 6](#) e va intesa in una accezione non restrittiva. Anche su questi aspetti sarà fondamentale attendere il **pensiero ufficiale dell'Agenzia**.

Per quanto detto in precedenza, quindi, possiamo affermare che per valutare la **natura** degli **ETS** il legislatore ha inteso prendere a riferimento le **entrate** che assumono **natura commerciale** (ricavi, proventi, corrispettivi), per **contrapporle** a quelle derivanti da **attività non commerciali**.

A tal proposito deve osservarsi come, letteralmente, la formulazione del **comma 5**, ai fini del **confronto**, accoglie tra le entrate commerciali due **categorie di proventi** ben definite mentre, con riferimento alle **entrate non commerciali**, pare adottare un **criterio più ampio e generalizzato** (in tal senso il richiamo a “*ogni altra entrata assimilabile alle precedenti*”). Dovrà pertanto essere chiarito se nel piatto della bilancia riferito alle **entrate commerciali** taluni elementi andranno **esclusi** oppure se, come logica vorrebbe, anche tutti gli altri proventi di **natura commerciali** debbano concorrere alla **valutazione** circa la natura dell'**ETS**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Seminario di specializzazione

## I NUOVI ADEMPIMENTI E LE NUOVE REGOLE PER LO SPORT ITALIANO

Scopri le sedi in programmazione >



## RISCOSSIONE

---

### ***Interessi fiscali: non sono tutti uguali***

di Massimiliano Tasini

Nel nostro **codice civile** gli **interessi** sono di due tipi: quelli **corrispettivi** di cui agli [\*\*articoli 1282 ss. cod. civ.\*\*](#), posti a carico del debitore come corrispettivo per il **godimento di una somma di danaro**, e quelli **moratori** di cui agli [\*\*articoli 1224 ss. cod. civ.\*\*](#), dovuti in caso di **inadempimento** di una **obbligazione pecuniaria** da parte del debitore e volti a risarcire il **danno** così causato.

La **materia tributaria** non poteva giovarsi di tale semplicità.

Lo sa bene il **legislatore del 2015**, che con il **D.Lgs. 159/2015** ha cercato di scardinare un meccanismo a dir poco farraginoso, stabilendo [\*\*all'articolo 13\*\*](#) che, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze avrebbe dovuto emanare un decreto per stabilire *“la misura e la decorrenza dell'applicazione del tasso di cui al comma 1”*, ovvero di un **“tasso di interesse per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo”** da determinarsi *“possibilmente (sic...) in misura unica, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, compresa nell'intervallo tra lo 0,5 per cento e il 4,5 per cento”*.

I tempi di un tale semplice provvedimento non sono evidentemente “maturi”, di talché è tuttora necessario entrare nella **giungla** della **vigente normativa**.

Per darci un'idea della difficoltà, basterà ragionare sulle sole **imposte dirette**, che distinguono tra:

- **interessi per ritardato pagamento da attività di liquidazione e controllo formale**, attualmente regolati dal [\*\*D.M. 21.05.2009\*\*](#) e fissati nella misura del **3,5%** con decorrenza 2007;
- **interessi per rateazione** delle somme dovute in pagamento in conseguenza di **attività di liquidazione e controllo formale**, attualmente regolati come al punto precedente;
- **interessi per rateazione delle somme in pagamento**, disciplinati invece dall'[\*\*articolo 20 D.Lgs. 241/1997\*\*](#), poi regolamentati dal citato [\*\*D.M. 21.05.2009\*\*](#) e fissati nella (diversa) misura del **4%**, sempre con decorrenza 2007;
- **interessi per ritardata iscrizione a ruolo** delle imposte dirette, previsti ancora dall'[\*\*articolo 20 D.P.R. 602/1973\*\*](#), la cui disciplina è stata poi modificata ancora dal [\*\*D.M. 21.05.2009\*\*](#), che prevede una misura ancora del **4%** ma stavolta con decorrenza 1° ottobre 2009;
- **interessi per dilazione di pagamento**, disciplinati stavolta dall'[\*\*articolo 21 D.P.R. 602/1973\*\*](#) citato, previsione ancora una volta trasfusa nel [\*\*D.M. 21.05.2009\*\*](#) e dovuti

- nella (ancora una volta) diversa misura del **4,5%** con decorrenza 2009;
- **interessi di mora**, fissati dall'[\*\*articolo 30 D.P.R. 602/1973\*\*](#), la cui misura è fissata con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate. Attualmente, se non ci siamo persi qualcosa, essi sono pari al **3,1%**, come fissati dal [\*\*Provvedimento 10.05.2018\*\*](#) con effetto dal **15 maggio 2018**.

Andrebbero poi richiamate le **misure degli interessi a favore del contribuente** per i **rimborsi** allo stesso dovuti.

Tra le molteplici incoerenze derivanti da questo **guazzabuglio**, piace citarne due.

Il primo riguarda la **rottamazione delle liti**, contemplata dall'[\*\*articolo 11 D.L. 50/2017\*\*](#). La [\*\*circolare AdE 22/E/2017\*\*](#), al riguardo, precisa che *"la somma dovuta per la definizione, cosiddetto "importo lordo dovuto"*, e? costituita:

– *"da tutti gli importi spettanti all'Agenzia delle entrate, richiesti con l'atto impugnato, nella misura in cui sono stati contestati con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, con esclusione solo delle sanzioni pecuniarie amministrativo-tributarie collegate al tributo. In particolare, per quanto concerne gli interessi, occorre tener conto di quelli di cui all'atto impugnato calcolati fino alla data di notifica dell'atto stesso"*. Riguardo a quest'ultimo aspetto, la nota della stessa Circolare precisa, quasi fosse un dettaglio, che *"Tenuto conto che, di regola, gli interessi inclusi nell'atto impositivo sono calcolati fino alla data di emissione dello stesso (non coincidente con quella di notifica), occorre provvedere al ricalcolo di detti interessi fino alla data di effettiva notifica dell'atto impugnato"*.

E fin qui si poteva immaginare.

Ma la nota prosegue, precisando che *"in relazione agli atti di accertamento, si precisa che non si deve fare riferimento alla misura degli interessi indicata ai fini della definizione dell'accertamento ai sensi dell'**articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218**"*.

In effetti, l'[\*\*articolo 6, comma 2, D.M. 21.05.2009\*\*](#) stabilisce che sono fissati nella misura del **3,5%** gli interessi relativi alle somme dovute a seguito (tra l'altro) di **rinuncia all'impugnazione dell'accertamento** di cui all'[\*\*articolo 15 D.Lgs. 218/1997\*\*](#) ed **accertamento con adesione** di cui all'[\*\*articolo 8 D.Lgs. 218/1997\*\*](#).

Come dire: se litighi con il fisco **l'interesse è più alto ...**

L'altra "chicca" riguarda gli **interessi di mora** di cui all'[\*\*articolo 30 D.P.R. 602/1973\*\*](#). La norma stabilisce che *"decorso inutilmente il termine previsto dall'**articolo 25 comma 2** – ovvero il termine per il pagamento –, sulle somme iscritte a ruolo, escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora"*.

La mora, pertanto, **retroagisce** anche nel periodo in cui il **contribuente non era inadempiente**.

Un'ultima riflessione: gli **interessi di mora** sono più **bassi** di quelli **di ritardato pagamento** e **di ritardata iscrizione**.



Direzione Scientifica: **Sergio Pellegrino, Giovanni Valcarenghi e Paolo Meneghetti**

## AGEVOLAZIONI

---

### **È attività agricola la coltivazione di piante officinali**

di Luigi Scappini

Ai sensi dell'[articolo 1, comma 5, D.Lgs. 75/2018](#), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23 giugno 2018 “**La coltivazione, la raccolta e la prima trasformazione delle piante officinali, sono considerate attività agricole, ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile**”.

Tali attività, come previsto dal successivo [articolo 2](#), possono essere **esercitate dall’imprenditore agricolo senza** bisogno di alcuna **autorizzazione** salvo alcune limitazioni relative alle **piante** destinate a **scopo medicinale** e alla **produzione di sostanze attive vegetali**, nel qual caso l’attività deve essere esercitata in accordo con il GACP (*Good Agricultural and Collection Practice*), nonché alle **piante** disciplinate dal **D.P.R. 309/1990** come specificate in seguito.

Il **decreto**, che introduce il Testo unico in materia di coltivazione, raccolta e prima trasformazione delle piante officinali **recepisce la delega** prevista dall'[articolo 5 L. 154/2016](#) (meglio nota come **Collegato agricolo**) con cui, tra l’altro, viene dato mandato di organizzare un comparto come quello agricolo, caratterizzato da **frammentazione normativa**, per settori omogenei o per materie.

Le **piante officinali** vengono definite all'[articolo 1, comma 2, D.Lgs. 75/2018](#) come:

- le **piante, alghe, funghi macroscopici e licheni** aventi caratteristiche **medicinali, aromatiche** e da **profumo**. Si tratta della nozione comunitaria di MAP (*Medicinal and Aromatic Plants*) ampliata, e
- le **specie vegetali** che, in ragione delle loro caratteristiche funzionali, possono essere utilizzate, anche a seguito di **trasformazione**, nelle categorie di prodotti per le quali ciò è consentito nella normativa di settore.

Il Mipaaf, per completare il quadro normativo, dovrà poi adottare, nel termine di 6 mesi, l'**elenco** delle specie di **piante officinali**.

Tali piante, per effetto di quanto disposto dal successivo [articolo 6](#), dovranno **confluire** nei **registri varietali** delle specie delle piante officinali, aventi lo scopo di **valorizzare** le **caratteristiche varietali** del **materiale riproduttivo** o di **propagazione** della singola specie.

Nel **registro**, le **specie** verranno classificate in funzione delle **caratteristiche riproduttive** delle sementi e del materiale di propagazione.

Il successivo **articolo 6, comma 4, D.Lgs. 75/2018** specifica che gli oneri derivanti dall'attività finalizzata all'iscrizione al registro delle varietà vegetali restano in capo al **richiedente**.

**Non tutte** le piante officinali però vengono **disciplinate** dal presente Testo unico; infatti, il **comma 6 dell'articolo 1 esclude** espressamente la **coltivazione e lavorazione** di quelle che trovano la propria regolamentazione nel **Testo unico** di cui al **D.P.R. 309/1990**, relativo agli **stupefacenti e sostanze psicotrope**, per la **prevenzione, cura e riabilitazione** dei relativi stati di **tossicodipendenza**.

Il Testo unico **non disciplina** tutte le attività connesse alle piante officinali, **escludendone la vendita al consumatore** e tutte quelle **attività successive** alla prima trasformazione che trovano la propria regolamentazione nella disciplina di settore e restano escluse dall'assimilazione al **settore agricolo**.

Parimenti, il **D.Lgs. 75/2018** non regolamenta le attività consistenti nella **preparazione estemporanea a uso alimentare** destinata al **singolo cliente, vendita sfusa e non preconfezionata** e costituita dalle piante tali e quali, da sole o in miscela, estratti secchi o liquidi di piante.

È l'**articolo 1, comma 4, D.Lgs. 75/2018** a definire i limiti entro i quali si rientra in un'**attività agricola**, affermando come il risultato dell'**attività di coltivazione o di raccolta** “può essere impiegato **direttamente**, oppure essere sottoposto a operazioni di **prima trasformazione indispensabili alle esigenze produttive**, consistenti nelle attività di lavaggio, defoliazione, cernita, assortimento, mondatura, essicazione, taglio e selezione, polverizzazione delle **erbe secche** e ottenimento di **oli essenziali** da piante fresche direttamente in azienda agricola, nel caso in cui quest'ultima attività necessiti di essere effettuata con piante e parti di piante fresche appena raccolte”.

Il decreto precisa, inoltre, che nel concetto di **prima lavorazione indispensabile alle esigenze produttive** vi rientra “qualsiasi **attività volta a stabilizzare e conservare il prodotto** destinato alle **fasi successive della filiera**”.

Infine, si sottolinea che la norma richiama anche alla **mera raccolta** di piante officinali spontanee, ragion per cui viene dato **mandato** alle singole **Regioni** e alle **Province** autonome di Trento e Bolzano di **disciplinarne il prelievo** in coerenza con le esigenze di conservazione della **biodiversità locale**.

Master di specializzazione

**L'AZIENDA VITIVINICOLA: GESTIONE, CONTROLLO E FISCALITÀ**

Scopri le sedi in programmazione >

## IMU E TRIBUTI LOCALI

### **Ravvedimento operoso IMU**

di **EVOLUTION**



**Il ravvedimento operoso è lo strumento con cui il contribuente può regolarizzare omessi o insufficienti versamenti dei tributi pagando sanzioni ridotte, anche ai fini dell'acconto IMU. Il ravvedimento è, infatti, applicabile ai tributi locali, con alcune limitazioni in quanto non è possibile fruire delle riduzioni di cui alle lettere b-bis), b-ter) e b-quater) dell'articolo 13 del D.lgs. 472/1997 in quanto circoscritte ai tributi "amministrati" dall'Agenzia delle Entrate. Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione "Adempimenti", una apposita Scheda di studio.**  
**Il presente contributo è finalizzato ad entrare nel merito del ravvedimento sull'IMU, mettendo in evidenza i differenti termini per il ravvedimento e le relative sanzioni.**

In generale, l'[articolo 13, comma 1 del D.Lgs. 471/1997](#) dispone che:

- il **mancato o insufficiente versamento** in acconto o saldo, entro le scadenze ordinarie, è punito con una sanzione amministrativa del 30% per ogni importo non versato;
- per i versamenti effettuati con un **ritardo non superiore a 90 giorni**, la sanzione del 30% è ridotta alla metà, ossia diventa pari al 15%;
- per i versamenti effettuati con un **ritardo non superiore a 15 giorni**, la sanzione del 15% è ulteriormente ridotta a un importo pari a un 1/15 per ciascun giorno di ritardo.

Con l'applicazione del ravvedimento vengono previste le seguenti sanzioni ridotte:

**Sanzione ridotta**

**Termini ravvedimento**



**EVOLUTION**  
**Euroconference**

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,  
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,  
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >

Collo per la valanga deposito / freccia

## RASSEGNA RIVISTE

### **Le collaborazioni sportive nel prisma della Legge di Bilancio 2018**

di Carlo Zoli, Federico Martelloni

**Articolo tratto da “Associazioni e Sport di giugno 2018”**

*Il contributo mette a fuoco, in una prospettiva giuslavoristica, gli effetti della Legge di Bilancio 2018 sulle “collaborazioni sportive”, dopo le modifiche apportate all’ordinamento sportivo e al diritto del lavoro da parte della L. 205/2017. Tale normativa ha precisato che le collaborazioni sportive “costituiscono oggetto di contratti di collaborazione coordinata e continuativa”, il che, se per un verso non esclude la subordinazione in presenza dei suoi tratti identificativi (a partire dalla sottoposizione del lavoratore al potere di direzione e controllo sullo svolgimento dell’attività lavorativa), dall’altra non comporta l’applicazione della disciplina dei subordinati in base alla norma del Jobs Act (articolo 2, D.Lgs. 81/2015) che estende detta disciplina alle collaborazioni organizzate dal committente, poiché il comma 2, articolo 2 esclude espressamente proprio le collaborazioni rese a favore di società sportive dilettantistiche, in ragione del particolare valore sociale dello sport non professionistico. Dalla anzidetta qualificazione consegue, sul piano sostanziale, che i collaboratori sportivi siano soggetti alle sole norme a tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale, e debbano essere iscritti, ai fini dell’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (Ivs), al fondo pensione lavoratori dello spettacolo presso l’Inps (con contribuzione ridotta della metà, nei primi 5 anni dall’entrata in vigore della legge e innalzamento a 10.000 euro del limite dei compensi esentasse previsto dal Tuir). [Continua a leggere...](#)*

**[VISUALIZZA LA COPIA OMAGGIO DELLA RIVISTA >>](#)**

**[Segue il SOMMARIO di Associazioni e sport n. 6/2018](#)**

#### **Editoriale**

“Stiamo ancora aspettando Godot” di Guido Martinelli e Luca Caramaschi

#### **Attualità**

#### **Scadenzario**

“Principali scadenze 16 giugno 2018 al 15 luglio 2018”

#### **Norme, contratti e responsabilità**

“Il trattamento degli ex dati sensibili. Alcuni casi di interesse per gli enti sportivi” di Arash Bahavar

#### **La fiscalità degli enti associativi**

“Riforma del Terzo settore alla prova delle modifiche fiscali contenute nel decreto correttivo – Parte prima” di Luca Caramaschi

“Terzo settore: una sfida impegnativa per le organizzazioni culturali” di Marco D’Isanto

#### **Contabilità e bilancio**

“Scade il prossimo 30 giugno la dichiarazione “speciale” Imu/Tasi prevista per gli enti non commerciali” *di Luca Caramaschi*

### **Lavoro e previdenza**

“Le collaborazioni sportive nel prisma della Legge di Bilancio 2018” *di Carlo Zoli e Federico Martelloni*

### **L’Osservatorio giurisprudenziale**

“L’Osservatorio giurisprudenziale di giugno 2018” *di Marilisa Rogolino*

### **Il caso pratico**

“Doppio binario redditi e Irap per le associazioni in regime di contabilità semplificata” *di Luca Caramaschi*

**ASSOCIAZIONI E SPORT**

**-35%**

**Mensile di aggiornamento e approfondimento sugli enti associativi**

**IN OFFERTA PER TE € 84,50 + IVA anziché € 130 + IVA**

**ABBONATI ORA**

Offerta non cumulabile con sconto Privilège ed altre iniziative in corso, valida solo per nuove attivazioni. Rinnovo automatico a prezzo di listino.